# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

# 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

# 23° RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 1978

## Presidenza del Presidente CENGARLE

#### INDICE

# DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (1465) (Approvato dalla Camera dei deputati)

# (Discussione e approvazione)

Presidente, rel	atore	alla	. <i>C</i> c	m	miss	sic	ne	e F	Pag.	255
								2	257,	258
Branca (Sin. In	.) .									258
DALLE MURA (	PSI)									258
Manente Comu	NALE	(DC)								258
Scotti, ministro del lavoro e della previ-								i-		
denza sociale										257
ZICCARDI (PCI)										256

La seduta ha inizio alle ore 16,10.

LUCCHI GIOVANNA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (1465) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, ha consentito la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo qualora si verifichi, in particolari e limitati periodi dell'anno, la necessità di intensificare l'attività la-

vorativa dell'azienda alla quale non si possa far fronte con il normale organico di personale. Dato il carattere eccezionale della norma, il predetto decreto-legge ha previsto una serie di garanzie a tutela dei lavoratori. Infatti è stabilito che spetta allo ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della norma e l'individuazione dei periodi di applicabilità. Si è inoltre disposto che ai contratti in questione si applica la disciplina della legge n. 230 del 1962 (che regola il contratto di lavoro a tempo determinato). L'efficacia del suddetto decreto-legge è stata infine limitata sino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

Poichè tale termine è scaduto, con il presente disegno di legge (articolo 1) si propone di prorogare l'efficacia delle norme del decreto-legge n. 876 del 1977 sino al 30 settembre 1979. La disposizione è senz'altro da condividersi giacchè consentirà alle aziende turistiche e commerciali, in vista soprattutto delle imminenti festività natalizie, di assumere alcune migliaia di lavoratori, anche se per limitati periodi di tempo (nel solo settore della distribuzione mi risulta che potrebbero trovare occupazione circa 6.000 nuovi lavoratori).

Con l'articolo 2 del disegno di legge si stabilisce inoltre che alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria, i lavoratori stagionali del settore turistico, che abbiano prestato attività lavorativa in tale settore con contratto a tempo determinato, hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende o altre del medesimo settore per l'assunzione con un nuovo contratto a tempo determinato o indeterminato.

Si ribadisce infine l'applicazione a tali contratti della legge n. 230 del 1962.

Onorevoli colleghi, ritengo che il provvedimento meriti l'immediata approvazione. Le disposizioni ivi contenute consentono, infatti, da un lato di ritenere pienamente assicurata la tutela dei lavoratori contro eventuali possibili abusi, dall'altro alle aziende turistiche e commerciali di sopperire ad esigenze particolari e temporanee del ciclo produttivo senza dover procedere ad assunzioni a tempo indeterminato che sarebbero ingiustificate giacchè la maggior forza-lavoro è richiesta solo per alcuni mesi.

Auspico quindi che la Commissione approvi oggi stesso il disegno di legge, sul quale la Commissione industria ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento. Vorrei, comunque, cogliere l'occasione per fare una considerazione più generale sul problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato.

Noi riteniamo che occorre riflettere sul seguente punto: dobbiamo sempre più cercare di non incapsulare nelle norme giuridiche realtà varie, perchè, alle volte, noi pensiamo di poter schematizzare con provvedimenti legislativi realtà che non sono schematizzabili.

Perchè diciamo questo? Perchè riteniamo che bisogna fare una ricerca attenta. E questo lo dobbiamo fare anche quando andremo a legiferare in tema di collocamento, in quanto il collocamento, a nostro avviso, dovrebbe riguardare non tanto i lavoratori già occupati (che sono già tutelati), ma dovrebbe piuttosto disciplinare la materia per dare trattamenti il più possibile giusti a coloro che sono in cerca di lavoro ed anche per creare strumenti che siano di promozione di posti di lavoro.

Ora, i contratti a tempo determinato, quando sono riferiti a realtà oggettivamente individuabili come attività produttiva, sono senz'altro accettabili, altrimenti si creerebbero notevoli difficoltà non solo ai lavoratori ma anche alle imprese. Poichè questi contratti a tempo determinato comportano anche una certa tutela anche previdenziale per i lavoratori — ecco il problema che vorrei

23° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1978)

segnalare al signor Ministro —, dovremmo studiare come è possibile trasformare l'assistenza previdenziale, che comincia ad essere molto vicina al salario integrale, in effettivi posti di lavoro. Al riguardo abbiamo un'esperienza antica non solo di carattere nazionale, ma anche di carattere internazionale. Ricordo all'onorevole Ministro e agli onorevoli senatori quando ci siamo occupati, per tanti anni, dei lavoratori stagionali che andavano a lavorare in Francia nel settore bieticolo; ricordo il problema dei « frontalieri » che lavoravano non solo in Svizzera ma anche in altri paesi. Ci troviamo di fronte a lavoratori che hanno, chiamiamolo così, un posto di lavoro fisso a tempo determinato e poi, per un altro periodo dell'anno, sono costretti a compiere un lavoro saltuario ovvero a ricorrere a forme previdenziali e assicurative.

Ritornando al disegno di legge in discussione, ribadisco il nostro voto favorevole, che vuole essere anche una segnalazione nel senso auspicato di tentare di trasformare una notevole spesa previdenziale in occupazione per i lavoratori.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C O T T I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ringrazio il Presidente per l'ampia ed esauriente relazione. Debbo sottolineare anch'io l'urgenza di questo provvedimento e posso anzi assicurare i componenti di questa Commissione che nella giornata di domani provvederò a diramare le necessarie istruzioni agli uffici del lavoro in quanto, essendo l'articolo 1 del provvedimento redatto in modo che le norme in esso contenute continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 1979, è già possibile dare immediatamente l'avvio agli uffici di collocamento perchè rispondano alle richieste che sono state avanzate e che purtroppo sono state sinora tenute ferme in attesa dell'approvazione del disegno di legge.

Concordo con quanto affermato dal senatore Ziccardi. Uno dei punti che gli esperti del mio Ministero stanno approfondendo è proprio quello dei tipi di attività individuale lavorativa, di modalità e di durata che esistono nel mercato del lavoro del nostro paese e che poi finiscono quasi tutti con l'andare ad incrementare il lavoro nero. Noi, invece, abbiamo interesse a rendere lo stesso « mercato nero » un « mercato protetto ».

Vorrei fare un'ultima osservazione, se il Presidente consente. Qui si è fatto riferimento al disegno di legge di riforma generale del collocamento. In questo momento, il Ministero del lavoro sta conducendo una trattativa triangolare (imprenditori, sindacati e Governo) per il progetto di legge relativo ai cosiddetti « esperimenti pilota », che precederà di due mesi la presentazione del provvedimento generale di riforma del collocamento. Stiamo conducendo questa trattativa perchè senza un accordo tra le parti sulla gestione della mobilità, sulla gestione del collocamento e quindi senza l'impegno degli imprenditori a collaborare attivamente nel mercato del lavoro, senza raggiungere una intesa con le organizzazioni sindacali in tema di mobilità, si rischia di presentare un disegno di legge che può essere perfetto nella sua impostazione, ma può rappresentare soltanto una scatola vuota, non riempita, cioè, dalla volontà negoziale delle parti di gestire effettivamente i problemi del mercato del lavoro.

Credo che sia da tutti auspicabile un servizio del collocamento con strutture amministrative efficienti e moderne nell'ambito del quale emerga chiaramente la volontà delle parti di assumere gli impegni che è necessario vengano assunti per rendere la gestione del mercato del lavoro la più aderente alla realtà e alle condizioni effettive della produzione. Da questo punto di vista proprio una esperienza passata ci ha convinto come sia essenziale premere appunto in questa direzione. A tale proposito debbo assicurare che attualmente c'è maggiore consapevolezza di quanto ce ne sia stata nel passato e posso dire che questa presa di coscienza consente di rendere più elastica la gestione del mercato del lavoro.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

23° Resoconto sten. (23 novembre 1978)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 1979.

# È approvato.

### Art. 2.

Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attività lavorativa in detto settore con contratto a tempo determinato, hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende o presso altre aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato.

Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

## È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. MANENTE COMUNALE. Desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge in discussione.

Ritengo infatti che il provvedimento sia idoneo ad aprire spiragli occupazionali e che proprio per questo sia meritevole della massima considerazione.

DALLE MURA. Anche il Gruppo socialista si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione perchè, in un momento di richiesta di lavoro, è indispensabile agevolare i settori del commercio e del turismo interessati.

B R A N C A. Anche il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del disegno di legge. Di fronte ai motivi di necessità che hanno ispirato questo provvedimento non si può che prenderne atto; non senza auspicare però che la data del 30 settembre 1979 non venga, poi, ulteriormente prorogata.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

# È approvato.

La seduta termina alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott GIULIO GRAZIANI